ACCORDO STANHOME SPA 31-07-1998

In data 31 luglio 1998 alle ore 14:30, in Roma presso il Centro Congressi Conte di Cavour sito alla Via Cavour n. 50/b, si è avuto un incontro tra le parti sociali nell'ambito della procedura di consultazione obbligatoria prevista dall'art. 5 della L. 167/75 e successive modificazioni;

per le OO.SS. sono presenti i Signori:
Luciana Cirillo (FISASCAT CISL NAZ.LE)
Luigi Coppini (FILCAMS CIGL NAZ.LE)
Michele Malerba (UILTUCS UIL NAZ.LE)
Maurizia Rizzo, Oreste Trombaioli (FISASCAT CISL PRO.LE)

il CdA di Occhiobello composto dai Sigg.ri:
Foresti Diego, Rossato Gianfranco;

le RSA di Occhiobello composte dai Sigg.ri:
Rino Rovatti e Maurizio Beniamini;
l
e RSU di Roma composte dai Sigg.ri:
Rita Bolzonetti, Luigi Agostinelli, Rodolfo Scarsciafratte, Guerino Fabri, Ettore Tocca, Giuseppe Lillo, Sandro Oddi;

le RSU di S. Giuliano Milanese composte dai Sigg.ri:
Rodolfo Sanna e Biagio Celano.

La Stanhome Spa, con sede in Roma alla Via Zoe Fontana n. 200 e filiale ad Occhiobello (RO) in via S.S. 16 Adr. Sup. Km 66,100, è rappresentata dal Sig. Sergio Stellin e dal Sig. Roberto Stabile.

Premesso che

1. La Stanhome Spa ha avviato in data 6 luglio 1998 la procedura di mobilità per 72 lavoratori ipendenti dell'unità operativa denominata "Centro di distribuzione di Occhiobello" (in seguito per brevità, anche "OB" o "il Centro") avendo intenzione di chiudere invia definitiva in Centro medesimo.

2. Le principali motivazioni della chiusura definitiva del Centro sono state:
- razionalizzare il sistema della distribuzione, riproporzionando il numero degli addetti alla confezione
- distribuzione, con il relativo volume di ordini da evadere; tale sproporzione ha infatti ormai raggiunto livelli insostenibili soprattutto nei confronti delle aziende dirette concorrenti;
- concentrare le attività di confezione-distribuzione sull'asse Roma - Milano, attraverso la installazione di nuove linee di confezionamento, il potenziamento delle strumentazioni di lettura ottica degli ordini, l'utilizzo di parte dell'hardware presente nel centro Occhiobello e l'acquisto di nuove strumentazioni di supporto alla lavorazioni degli ordini (c.d. OCR) ed alla fatturazione presso tali centri, con conseguente abbattimento di costi

fissi;
- rifinanziare il processo di sviluppo delle vendite mediante i risparmi strutturali e la vendita del complesso immobiliare costituito dal Centro di OB.

3. Dopo una prima serie di agitazioni sindacali ed un incontro il 17 luglio 1998, le parti hanno convenuto circa l'opportunità per la società di riesaminare il ricorso a strumenti alternativi, nonché' la necessità che le maestranze riprendessero la lavorazione degli ordini inevasi, sino a portarli in pareggio.

4. Sulla base di un successivo incontro, tenutosi a Roma in data odierna, le parti convengono di chiudere la procedura di mobilità avviata e di presentare una domanda di CIGS per tutti i lavoratori.

5. Le parti, dopo aver riesaminato le ragioni tecnico- produttive della scelta aziendale prendono atto della decisione di chiudere il centro Occhiobello che si rende improcrastinabile a pena di ulteriore involuzione dell'attività. Il piano di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva descritto dalla società per i due centri residui tuttavia, soprattutto a fronte dei nuovi investimenti previsti per in incrementare i risultati del settore commerciale/vendite e del nuovo piano di sviluppo di tale settore, può rendere possibile il reimpiego di tutti i dipendenti del Centro di OB.

6. In particolare, alcune figure professionali potrebbero essere reimpiegate nell'ambito di una ripresa dell'attività dei due Centri di Roma e San Giuliano Milanese (in seguito per brevità anche "Milano") già nel corso del prossimo anno. Tutto quanto sopra premesso, le parti si sono accordate alle seguenti condizioni:
A) Il centro di OB cessa di essere operativo da subito, con utilizzazione di soltanto quelle figure professionali che saranno richieste per le eventuali attività di trasferimento e catalogazione di documenti, merci e macchinari, la cui attività si prevede che si potrà protrarre sino al 30 settembre 1998.
B) La Stanhome Spa presenterà, entro la prossima settimana, una domanda di CIGS a zero ore per tutti i dipendenti del Centro di Occhiobello, caratterizzata dai seguenti dati fondamentali previsti dalla Delibera CIPE 18.10.1994:
- descrizione dello squilibrio tra il numero dei dipendenti addetti agli attuali tre Centri di confezionamento e distribuzione nel corso degli ultimi tre anni ed il numero dei pezzi venduti dall'organizzazione commerciale nel corso degli ultimi tre anni, con analisi del processo involutivo;
- descrizione delle innovazioni da introdurre nell'apparato commerciale, interno ed esterno, con particolare attenzione al nesso esistente tra l'auspicato incremento degli ordini e l'ampliamento dell'organico necessario nei reparti residui di confezionamento e distribuzione, nonché' nella struttura delle vendite;
- descrizione dettagliata degli investimenti previsti per il periodo di CIGS, di valore medio annuo superiore a quello degli investimenti operati biennio precedente l'avvio del programma e descrizione delle loro fonti di finanziamento, tra cui la vendita del Centro di Occhiobello (Mod. CIGS '97);
- previsione di un piano di rientri di 14 lavoratori entro il 31.03.1999 e del residuo entro il 31.07.1999;
C) Ciò posto, i lavoratori del Centro di Occhiobello saranno sospesi da ogni attività lavorativa a far data dal 24 agosto 1998, con salvezza dei profili professionali ritenuti necessari per compiere le operazioni di catalogazione e trasferimento di materiali, macchinari e merci, i quali opereranno con turnazione ciclica, garantendo la presenza

perlomeno dei seguenti profili:
- n.2 Capo magazzinieri;
- n.1 centralinista;
- n. 1 segretaria di Direzione;
- n. 1 Capo centro EDP;
- n. 1 assistente di Direzione;
- n. 1 manutentore;

oltre il Dirigente Preposto alla Direzione del centro, il quale cesserà la propria attività lavorativa mediante un accordo individuale non essendo contemplato nella CIGS.

D) CRITERI DI REIMPIEGO
D1. Le organizzazioni sindacali dichiarano che i lavoratori interessati alla CIGS sono disponibili al reimpiego ed al trasferimento presso altre unità produttive nell'ambito delle professionalità richieste dall'azienda. La priorità nei trasferimenti con le modalità previste dal CCNL, avverrà sulla base di disponibilità individuale volontaria, tenuto conto dei seguenti criteri:

anzianità aziendale carichi di famiglia ragioni tecnico-produttive
0-5 anni=3 punti coniuge a carico=2 punti infungibilità=3 punti
5-10 anni=4 punti ogni figlio=2 punti Polivalenza=3 punti
10 in poi=5 punti livello CCNL=1/2 punto

Nel caso in cui alcune posizioni dovessero risultare scoperte per carenza di interessati a quel trasferimento, l'azienda, nei limiti della compatibilità professionale tra le qualifiche richieste e quelle vantate dai richiedenti, procederà a chiedere la disponibilità a svolgere mansioni inferiori o differenti a coloro che sono successivi in graduatoria.
E) La Stanhome Spa, quale ulteriore forma di sostegno ai lavoratori posti in CIGS, senza per questo rinunciare al tentativo di reimpiego del maggior numero possibile di dipendenti, al fine di favorire con ogni mezzo gli standard occupazionali dell'area di Occhiobello ed in particolare il reimpiego presso la zona di residenza dei suoi dipendenti, si impegna, nel caso di offerte di acquisto degli immobili ostituenti il Centro di distribuzione di Occhiobello, prevenute entro un anno da oggi, di offrire all'eventuale promittente acquirente uno sconto sul prezzo di acquisto dell'immobile nella misura di L. 5.000.000 per ciascun dipendente del Centro che sia stato riassunto dalla CIGS.
F) Le parti si danno atto di avere ottemperato proficuamente e nei termini di legge alle comunicazioni ed al confronto obbligatorio previsto dall'art. 5 della legge 164/1975 e dalla normativa successiva in materia di CIGS.

ACCORDO STANHOME SPA 31-07-1998

In data 31 luglio 1998 alle ore 14:30, in Roma presso il Centro Congressi Conte di Cavour sito alla Via Cavour n. 50/b, si è avuto un incontro tra le parti sociali nell'ambito della procedura di consultazione obbligatoria prevista dall'art. 4 della L. 223/91.
A latere di tale procedura, si è raggiunto il presente separato accordo.

Per le OO.SS. sono presenti i Sigg.ri:
Luciana Cirillo (FISASCAT CISL NAZ.LE)
Luigi Coppini (FILCAMS CIGL NAZ.LE)
Michele Malerba (UILTUCS UIL NAZ.LE)

Maurizia Rizzo - Oreste Trombaioli (FISASCAT CISL PRO.LE)

il CdA di Occhiobello composto dai Sigg.ri:
Foresti Diego, Rossato Gianfranco;

le RSA di Occhiobello composte dai Sigg.ri:
Rino Rovatti e Maurizio Beniamini;

le RSU di Roma composte dai Sigg.ri:
Rita Bolzonetti, Luigi Agostinelli, Rodolfo Scarsciafratte, Guerino Fabri, Ettore Tocca, Giuseppe Lillo, Sandro Oddi;

le RSU di S. Giuliano Milanese composte dai Sigg.ri:
Rodolfo Sanna e Biagio Celano.

La Stanhome Spa, con sede in Roma alla Via Zoe Fontana n. 200 e filiale ad Occhiobello (RO) in via S.S. 16 Adr. Sup. Km 66,100, è rappresentata dal Sig. Sergio Stellin e dal Sig. Roberto Stabile.

Premesso che in data odierna le parti a conclusione delle trattative di mobilità hanno convenuto l'opportunità di presentare una domanda di CIGS per tutti i lavoratori coinvolti, si è ritenuto di stabilire quanto segue:

A) L'azienda si impegna ad anticipare il trattamento mensile di CIGS previsto dalla legge a partire dalla data prevista di inizio della sospensione di lavoro.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di CIGS per verificare l'iter di accoglimento della medesima:
B) DINIEGO DI CIGS O MANCATA CANCESSIONE NEL TERMINE DI 180 GIORNI
Qualora l'autorizzazione della CIGS non dovesse essere stata concessa entro e non oltre 180 gg. Dalla relativa domanda, o in caso di diniego, anche in data precedente, le parti si impegnano come segue:
- L'azienda si impegna a corrispondere le differenze retributive maturate a causa della mancata autorizzazione.
- L'azienda si impegna a avviare una nuova procedura di mobilità; nel termine ultimo di dieci giorni dalla data della ricevuta della comunicazione di avvio, le parti concluderanno un accordo di mobilità, che non prevederà alcuna incentivazione.